



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche*  
*Presidente*

Delibera n. 75/2014: Attività dell'A.N.AC. a seguito dell'insediamento del nuovo Presidente.

L'AUTORITA'

nella persona del Presidente,

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 2, l. n. 190/2012 - nel quadro di una disciplina organica per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, varata anche al fine di corrispondere agli obblighi internazionali - ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione nella Commissione per la valutazione trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13, d. lgs. n. 150/2009;
- che l'art. 13, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 5, comma 5, d. l. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2013, nel ridefinire la denominazione, le competenze, i requisiti e le modalità di nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), ha altresì previsto che “il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno”, mentre “i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione”;
- che con d. p. r. 4 aprile 2014 (registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2014) è stato nominato il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), che si è insediato in data 28 aprile 2014;
- che, per quanto riguarda i quattro componenti, è ancora in corso la procedura di nomina;
- che, in data 6 maggio 2014, è stata inviata una nota al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale è stato rappresentato - sulla base di un documento del Segretario generale dell'Autorità, contenente uno studio predisposto dall'Area giuridica della struttura operativa - il *modus operandi* da tenere nelle more della conclusione dell'*iter* di nomina degli altri quattro componenti, con una indicazione esemplificativa delle attività da svolgere per assicurare il funzionamento dell'organo e impedire la sua completa paralisi;
- che, con nota del 9 maggio 2014, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha preso atto delle intenzioni manifestate dal Presidente per la gestione di questa fase transitoria;

## RILEVATO

- che la procedura di nomina degli altri quattro componenti non si potrà concludere in tempi particolarmente brevi, attesa la sua articolazione in una pluralità di fasi, non ancora espletate;
- che, pertanto, si pone l'esigenza di assicurare, nella fase transitoria, la funzionalità dell'Autorità, al fine di evitare gli effetti negativi che deriverebbero da un periodo di interruzione delle sue attività istituzionali, tenuto conto della particolare delicatezza della materia trattata e delle competenze attribuite all'organo dal legislatore;

## CONSIDERATO

- che la previsione di diversi procedimenti di nomina per il Presidente e per i componenti dell'Autorità riconosce implicitamente la possibilità di un insediamento anche graduale dell'organo;
- che, peraltro, tale eventualità non risulta espressamente regolata dalla legge, né possono trarsi elementi di valutazione al riguardo dalla normativa secondaria, rappresentata dal decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 12 marzo 2010, recante la "Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" e dal "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" adottato in data 4 luglio 2012 in attuazione dell'art. 13 del d. lgs. n. 150/2009, che devono intendersi implicitamente abrogati in relazione alle previsioni incompatibili con le nuove competenze e modalità di nomina dei componenti dell'Autorità;
- che la disciplina applicabile nella fase transitoria, che si concluderà con il perfezionamento della procedura di nomina degli altri quattro componenti dell'Autorità, non può che essere individuata, da un lato, in base alle disposizioni che ne regolano la costituzione e l'attività e, d'altro lato, nei principi generali dell'ordinamento e di quelli che riguardano il funzionamento degli organi collegiali, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che si sono affermati al riguardo;
- che la scelta operata dal legislatore di modificare, in sede di riforma dell'art. 13, d. lgs. n. 150/2009, le modalità di designazione dei membri dell'organo collegiale, stabilendo per la nomina del Presidente un procedimento distinto e criteri più rigorosi rispetto a quanto previsto per la nomina degli altri componenti, ha riconosciuto una diversa posizione alla figura del Presidente dell'A.N.AC., esprimendo la volontà di attribuirgli *ex ante* – e non più, come originariamente previsto dal citato art. 13, a seguito di elezione da parte dei componenti in occasione dell'insediamento del collegio - un ruolo di guida e coordinamento, con funzioni di rappresentanza esterna dell'organo;
- che, più in generale, sulla base del principio di continuità dell'azione amministrativa, che risulta strettamente correlato a quello di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché ai canoni dell'efficacia e dell'efficienza, si deve assicurare l'operatività dell'organo mediante l'esercizio di

una serie di attività funzionali allo svolgimento del suo ruolo istituzionale e che, pertanto, si configurano come necessarie, se non doverose;

- che, peraltro, ferma restando la qualificazione dell'A.N.AC. come organo collegiale da parte del citato art. 13, comma 3, del d. lgs. n. 150/2009, assume rilievo anche l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che, nella stessa prospettiva, riconosce la possibilità di deroga al principio della collegialità per lo svolgimento di attività preparatorie, istruttorie e vincolate (Cons. Stato n. 3639/2013 e non 1368/2011);

- che, pertanto, in attesa del perfezionamento del procedimento di nomina dell'intero collegio, al quale saranno sottoposte le decisioni assunte, possono essere adottati tutti gli atti a rilevanza esterna che attengono ai rapporti con altri soggetti pubblici e privati, quelli riguardanti l'ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti, indifferibili o imposti da circostanze straordinarie;

#### DISPONE

che, in attesa della conclusione dell'*iter* procedurale di nomina degli altri quattro componenti dell'Autorità, fermo restando che tutte le attività svolte in questa fase transitoria saranno sottoposte all'organo collegiale in seguito al suo insediamento, il Presidente può adottare:

- gli atti diretti a intrattenere relazioni istituzionali con i rappresentanti di soggetti pubblici e privati, funzionali all'espletamento dei connessi compiti dell'Autorità;

- per quanto riguarda l'attività di vigilanza - esercitabile a seguito di segnalazioni ed esposti o d'ufficio - le richieste istruttorie di informazioni e chiarimenti alle amministrazioni pubbliche, valutando anche, con riferimento al caso concreto, l'opportunità di avviare attività ispettiva (art. 1, comma 2, lett. f) e comma 3, l. n. 190/2012), o di trasmettere gli atti, nei casi in cui ne ravveda la necessità, agli altri uffici competenti, comprese le Procure della Repubblica;

- con riferimento all'attività consultiva - che si configura come strumentale rispetto all'esercizio dell'attività di vigilanza, in quanto tesa a rafforzare l'azione generalpreventiva posta in essere dall'Autorità - pareri di portata generale, che saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale e diffusi mediante newsletter, al fine di orientare tutti i destinatari della disciplina anticorruzione, creando orientamenti e indirizzi cui fare riferimento per la soluzione del caso concreto, nonché pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo e sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 190/2012) e pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di incarichi esterni nella pubblica amministrazione di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 190/2012);

- atti la cui adozione è vincolata al rispetto di termini, o basata sull'accertamento di presupposti oggettivi, ovvero la cui omissione potrebbe incidere sul regolare funzionamento e sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sui diritti di terzi e l'avvio di procedimenti la cui omissione non consentirebbero alle pubbliche amministrazioni l'adozione di ulteriori atti (v. in particolare, i pareri ai sensi dell'art. 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009 sulla costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione, i pareri ai sensi dell'art. 1, comma 82, l. n. 190/2012 sulla

revoca del segretario generale, i pareri ai sensi dell'art. 15, comma 3, d. lgs. n. 39/2013 sulla revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, i procedimenti di contestazione dell'inconferibilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39/2013).

Roma, 13 maggio 2014

*Raffaele Cantone*

*(PF)*